



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

C.A.P. 09078 - TEL. 0785/329175 ufficio- FAX 0785/3266-
e-mail : vigil.scano@tiscali.it PEC : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N°	17
DEL	12/07/2024

PROT. N	4070
DEL	12/07/2024

ORDINANZA

OGGETTO:	ORDINANZA N. 17 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MASCARAS 6^ EDIZIONE IL GIORNO 20 LUGLIO 2024.
-----------------	--

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** che il giorno 20/07/2024, con inizio alle ore 18:00, in viale Mons. Contini, nel tratto antistante la Chiesa Parrocchiale nel Comune di Scano di Montiferro, organizzata dall'Associazione Culturale "S'Ainu Orriadore", con sede in Scano di Montiferro, via Tempio 13 si svolgerà la manifestazione "Mascaras –Raduno e sfilata delle maschere tradizionali -6^ edizione";
- **VISTA** l'istanza prot. n.4044 del 11/07/2024 presentata dal Sig. CAMBULA GIOVANNI, residente a Scano di Montiferro, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione Culturale "S'Ainu Orriadore", con sede in Scano di Montiferro, via Tempio 13, tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione il giorno 20/07/2024 e con la quale si chiede la regolamentazione del traffico in coincidenza:
 - del Corteo di Maschere (Viale Mons. Contini e Corso Vittorio Emanuele III dalle ore 18:00 alle ore 20:00);
 - della manifestazione di pubblico spettacolo in viale Mons. Contini dalla intersezione con via Salighes e via Montrigu de Reos, dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;
- **VISTA** l'autorizzazione allo svolgimento del corteo (art. 18 - 25 T.U.L.P.S.) prot. n.4068 del 12/07/2024;
- **VISTA** l'autorizzazione di pubblico spettacolo e di trattenimento (art. 68 - 69 T.U.L.P.S.) prot. n. 4069 del 12/07/2024;
- **DATO ATTO** che in data odierna si è proceduto ad inviare adeguata comunicazione alla Provincia di Oristano, settore viabilità, al fine di avere il nulla osta alla chiusura della via interessata dalla manifestazione;
- **VERIFICATO** con apposita ispezione lo stato dei luoghi;
- **RAVVISATA** la necessità di apportare modifiche temporanee all'attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l'incolumità di tutti i partecipanti;
- **RITENUTO** di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nella via interessata dalle manifestazioni di cui sopra, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7 DLgs. 285/92 e ss.mm.;

- **RITENUTO** di dover adottare il presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- **VISTO** l'art. 5 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- **VISTO** il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio n. 10/2021;
- **VISTI:**
 - il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii;
 - il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 “Regolamento del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
 - il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- Il giorno **20/07/2024**
- **Dalle ore 17:30:** l’istituzione del divieto di sosta in viale Mons. Contini, nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, in quanto luogo destinato al raduno delle maschere, al fine di consentire l’ordine e l’organizzazione dei gruppi e il posizionamento delle bancarelle degli ambulanti, come da planimetria allegata;
- **Dalle ore 18:30:** la sospensione della circolazione stradale veicolare in concomitanza al transito del corteo, fino al completo passaggio di tutti i figuranti, nelle seguenti vie:

Dal sagrato della Chiesa parrocchiale di San Pietro sita in via Mons. Contini – Corso Vittorio Emanuele III – caseggiato scolastico in corrispondenza del civico 91 (andata e ritorno).

Nelle vie indicate, non essendo possibile individuare strade alternative senza arrecare disagio e intralcio alla circolazione stradale, la sospensione del transito veicolare è valida per il tempo strettamente necessario al transito del corteo.

- Inoltre **dalle ore 20:00 alle ore 02:00** del giorno successivo, si prescrive la temporanea chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta per permettere lo svolgimento della manifestazione MASCARAS- Raduno delle maschere tradizionali - in Viale Mons. Contini nel tratto stradale compreso tra il via Salighes e via Montrigu de Reos.

Il traffico veicolare è deviato in via Salighes ed in via Montrigu de Reos.

Sarà cura degli Organizzatori posizionare adeguata cartellonistica stradale ai sensi del Dlgs. 285/1992.

Di escludere dal presente provvedimento:

- I mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio attivo nonché i veicoli pubblici di linea nelle vie interessate dalle predette manifestazioni;
- Gli ambulanti che posizioneranno le bancarelle e i mezzi necessari all’organizzazione dei festeggiamenti;

DISPONE

Il Presidente dell’Associazione “S’Ainu Orriadore”, richiedente il presente provvedimento disporrà per l’installazione, la manutenzione ed il controllo circa la completezza e la corretta messa in opera di tutta la segnaletica complementare necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed indispensabile a

notificare all'utente in maniera chiara ed inequivocabile quanto disposto con la presente ordinanza.

Il Sig. Cambula Giovanni, autorizzato dal Sindaco con provvedimento prot. n. 4068 del 12/07/2024 e prot. n. 4069 del 12/07/2024 per lo svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi, di ritenersi responsabile per danni a persone e cose rispondendone amministrativamente e penalmente.

Trattandosi di provvedimento limitato nel tempo si potrà fare uso di segnaletica complementare di tipo mobile, procedendo quando necessario, alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea.

Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e prevenire/evitare potenziali situazioni di pericolo nelle aree interessate dalla sospensione della circolazione stradale veicolare, per il periodo previsto dal presente provvedimento, gli organizzatori dell'evento, con personale individuato dagli stessi, abilitato e munito delle dotazioni richieste per legge, dovranno:

1. provvedere alla chiusura del tratto interdetto alla circolazione tramite idonea segnaletica temporanea e dispositivi previsti dalla normativa vigente e, a fine manifestazione, dovranno occuparsi del ripristino delle condizioni di circolazione precedenti, con la rimozione dei segnali temporanei e delle eventuali modifiche apportate alla segnaletica ordinaria/originale;
2. adottare un adeguato presegnalamiento delle prescrizioni, degli obblighi, nonché dei percorsi alternativi;
3. garantire il presidio e la sicurezza della manifestazione in corrispondenza dei varchi relativi all'area interdetta alla circolazione per tutta la durata della predetta chiusura.

Sarà in ogni caso consentito il transito ai veicoli in uso alle persone invalide, munite di contrassegno disabili, per raggiungere i luoghi di dimora, ai veicoli in servizio di polizia, dei mezzi di linea e di soccorso, pertanto la segnaletica provvisoria dovrà essere dislocata in modo tale da non ostruire il passaggio dei veicoli autorizzati.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro.

AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle - eventuali - spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge;

Che a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

Che in relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

Quanto sopra esposto sarà individuato con apposita segnaletica stradale, da apporre a cura degli organizzatori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, 12/07/2024

Il Sindaco
Dr. Flore Antonio

